

Nella sezione **“Quando e come il contribuente può presentare ricorso”** inserire:

Il contribuente, qualora ritenga le somme iscritte a ruolo non dovute o dovute solo in parte, in quanto ha già effettuato il versamento sulla base dell'ordinanza ingiunzione indicata nella presente cartella o sulla base del verbale di accertamento, oppure prima dell'annullamento della predetta ordinanza in seguito all'opposizione avanti al giudice ordinario, di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 24 novembre 1981, può presentare istanza in carta semplice, accompagnata dalla ricevuta di avvenuto pagamento, all'ufficio _____ della Camera di Commercio di _____ affinché possa usufruire dell'eventuale sgravio amministrativo - tel. _____ - fax _____ - e-mail _____ o p.e.c. (posta elettronica certificata) _____.

Il responsabile del procedimento è _____.

Nel caso in cui, invece, ritiene che esistano i presupposti per avvalersi della tutela giurisdizionale, può presentare ricorso contro il ruolo e la cartella esattoriale che possono essere impugnati solo per vizi propri (formali e procedurali), ai sensi art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

L'opposizione alla cartella esattoriale non può avere ad oggetto profili che il ricorrente poteva far valere con l'opposizione all'ordinanza ingiunzione.

L'ente impositore può essere chiamato in causa qualora, unitamente al ruolo, viene impugnata anche l'ordinanza ingiuntiva, sottoposta ad esecuzione coatta, per mancata notifica (ai sensi art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).

Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale (ex art. 19, 20 e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) davanti al giudice di pace del luogo in cui è stato commesso il fatto sanzionato in conformità alle disposizioni della legge 589/81, art. 23, oppure degli atti esecutivi, davanti al Tribunale del luogo in cui si svolge l'esecuzione medesima.

Riferimenti normativi:

Legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”